



Provincia di Torino

## VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

N. 54/2015

---

### APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - PER L'ANNO 2015.

---

L'anno **Duemilaquindici** addì **ventisei** del mese di **Marzo** alle ore **18:29** nella solita sala delle adunanze consiliari, convocata per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

- |   |                                 |    |                           |
|---|---------------------------------|----|---------------------------|
| 1 | CASCIANO FRANCESCO              |    |                           |
| 2 | ALA SILVIA                      | 10 | DI FILIPPO GERARDO ANDREA |
| 3 | BALBO GIUSEPPE                  | 11 | DI LAURO MICHELE          |
| 4 | BARDELLA FABRIZIO               | 12 | DISABATO SARAH            |
| 5 | BERAUDO ISABELLA                | 13 | LAVA GIOVANNI             |
| 6 | BERNARDINI VANDA                | 14 | MANZI TIZIANA             |
| 7 | BOETTI VILLANIS AUDIFREDI CARLO | 15 | MOLINARI DANIELE ANGELO   |
| 8 | BULGARELLI MAURA                | 16 | MONACCHIA MASSIMILIANO    |
| 9 | CIANCI FRANCESCO                | 17 | MONARDO DOMENICO          |
|   |                                 | 18 | MORRA DAVIDE              |
|   |                                 | 19 | NEIROTTI TIZIANA          |
|   |                                 | 20 | PALADINO MAURO            |
|   |                                 | 21 | RIPA FILIPPO              |
|   |                                 | 22 | SCARLATA GIOVANNA         |
|   |                                 | 23 | TENIVELLA FRANCO          |
|   |                                 | 24 | TRECCARICHI GIANLUCA      |
|   |                                 | 25 | ZURLO FRANCESCO           |

Dei suddetti Consiglieri sono assenti, al momento della trattazione del presente argomento, i Signori:

ZURLO FRANCESCO.

Sono, altresì, presenti al momento della trattazione del presente argomento gli assessori signori:

GARRUTO ANTONIO, ROMAGNOLO VALENTINO, MARTINA BARBARA, DE NICOLA MARIA GRAZIA, CAVALLONE MATTEO, MANFREDI ENRICO, ROSSI MONICA.

Il Presidente del Consiglio TENIVELLA FRANCO assume la presidenza.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. TOMARCHIO ANGELO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 24 Consiglieri su 25 assegnati, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.

---

## **APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - PER L'ANNO 2015.**

L'Assessore GARRUTO, a nome della Giunta Comunale propone l'adozione della seguente deliberazione che è stata sottoposta all'esame della 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare in data 16 Marzo 2015;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Sulla relazione dell'Assessore al Bilancio e Patrimonio, Antonio Garruto;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che a decorrere dal 01/01/2014 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 anche all'imposta unica comunale (IUC), salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TASI, in particolare il comma 679 in relazione alle riduzioni tariffarie;

Richiamato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale unica (IUC) relativamente al Tributo per i servizi indivisibili (TASI) approvato con propria deliberazione n. 37 del 17/04/2014,

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2014 che ha differito al 31/03/2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015;

Visto il comma 688 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito dall'art. 1 lett. b) del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16 che, nell'ambito della disciplina della TASI, definisce le scadenze e le stesse date di versamento previste per l'IMU: 16 giugno per acconto o unica soluzione e 16 dicembre per saldo;

---

Dare atto che il versamento della rata di acconto della TASI è pari al 50% dell'imposta dovuta sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e che il versamento della rata a saldo è eseguito a conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta;

Considerato inoltre che il Comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

Visto il comma 669 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, lett. f) del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16 che prevede che il presupposto impositivo della TASI sia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione dei terreni agricoli;

Visto il comma 675 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

Visti in particolare i commi 676, 677 dell'articolo 1 della Legge di stabilità n. 147/2013, come modificato dal comma 679 dell'articolo 1 della Legge di stabilità n. 190/2014, secondo cui l'aliquota di base della TASI è stabilita nella misura pari all'1 per mille, che può essere ridotta fino all'azzeramento e che, anche per 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

Dato atto che il Comune determina l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Considerato, inoltre, che il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, come modificato dal comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 190/2014 nella determinazione delle aliquote TASI ha confermato anche per il 2015 la possibilità di prevedere un sistema di detrazioni o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili. In particolare è stata confermata la possibilità di prevedere aumenti delle aliquote per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni d'imposta per le abitazioni principali e per le unità immobiliari ad esse equiparate;

Considerato il carattere complementare della TASI rispetto all'IMU e tenuto conto della pressione fiscale attualmente esercitata con l'applicazione dell'IMU (10,5 per mille per gli altri fabbricati, 8,9 per mille per alloggi ATC non "sociali" e 4 per mille per gli alloggi locati con contratti agevolati) si ritiene opportuno e si conferma l'azzeramento delle aliquote TASI per le categorie di "altri immobili" e aree fabbricabili soggetti a IMU;

---

Al fine di garantire il rispetto del vincolo imposto dal citato art. 1, comma 677, della L. 147/2013, si determina l'aliquota TASI pari al 3,0 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze e per le unità immobiliari ad esse assimilate, prevedendo le seguenti detrazioni legate alla rendita catastale dell'immobile adibito ad abitazione principale:

- € 25,00 per gli immobili con una rendita catastale fino ad € 520,00;
- € 20,00 per gli immobili con una rendita catastale compresa tra € 520,01 e fino ad € 800,00;
- € 0,00 per gli immobili con una rendita catastale superiore ad € 800,01.

Si prevede inoltre l'applicazione di una detrazione pari a:

- € 25 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente anagraficamente e dimorante nell'immobile destinato ad abitazione principale;

Per gli altri fabbricati diversi dall'abitazione principale e per le aree fabbricabili si determina l'aliquota TASI pari al 0 per mille, mentre in relazione alla particolare fattispecie dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (fintanto che permanga tale destinazione ed a condizione che non risultino locati) si determina l'aliquota TASI pari al 2,5 per mille;

Considerato l'azzeramento dell'aliquota sui fabbricati diversi dall'abitazione principale ed il fatto che i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita non sono occupati, si rileva l'inapplicabilità di fatto dell'art. 5, comma 3, del *Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale unica (IUC) relativamente al Tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, che prevede una quota pari al 10% a carico dell'occupante, diverso dal proprietario o altro diritto reale;

Rilevato che con le suddette aliquote e detrazioni, di cui allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, il gettito del tributo sui servizi indivisibili TASI per l'esercizio 2015 è stimato in € 4.900.000,00 e che € 160.000 saranno destinati a finanziare un "fondo di solidarietà" per la concessione di contributi a rimborso della TASI a vantaggio dei nuclei familiari a basso reddito, come da regolamento in corso di approvazione;

Preso atto che il costo dei servizi indivisibili individuati dal Comune, alla cui copertura è diretta la TASI, ammonta complessivamente ad € 4.915.345,63 e vista l'indicazione analitica per ciascuno di tali servizi l'allegato B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che si conferma il "fondo sociale" di € 50.000,00, previsto all'art. 9, comma 2, del *Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale unica (IUC) relativamente al Tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, per supportare le famiglie in condizioni di grave disagio economico a causa della perdita di lavoro o carenza occupazionale dipendente dalla situazione di crisi generale;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti del 10/03/2015 espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, allegato C) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

---

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

## D E L I B E R A

- 1) Approvare per l'anno 2015 le aliquote della tassa sui servizi indivisibili – TASI, così come definite nel prospetto “*Aliquote e detrazioni TASI*” nel quale sono indicate in dettaglio le aliquote e le detrazioni corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili, allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Approvare per le abitazioni principali e per le unità immobiliari ad esse assimilate le seguenti detrazioni per l'anno 2015, legate alla rendita catastale dell'immobile:
  - € 25,00 per gli immobili con una rendita catastale fino ad € 520,00;
  - € 20,00 per gli immobili con una rendita catastale compresa tra € 520,01 e fino ad € 800,00;
  - € 0,00 per gli immobili con una rendita catastale superiore ad € 800,01.

Si prevede inoltre l'applicazione di una detrazione pari a:

- € 25 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente anagraficamente e dimorante nell'immobile destinato ad abitazione principale;
- 3) Approvare il costo dei servizi indivisibili individuati dal Comune, che ammonta complessivamente ad € 4.915.345,63, alla cui copertura è diretta la TASI e vista l'indicazione analitica per ciascuno di tali servizi, sotto l'allegato B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
  - 4) Dare atto che viene confermato il “fondo sociale” di € 50.000,00 previsto all'art. 9, comma 2, del *Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale unica (IUC) relativamente al Tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, per supportare le famiglie in condizioni di grave disagio economico a causa della perdita di lavoro o carenza occupazionale dipendente dalla situazione di crisi generale;
  - 5) Dare atto che viene istituito il “Fondo di solidarietà TASI” di € 160.000,00 previsto dal *Regolamento comunale per l'accesso al Fondo di solidarietà TASI ed al Fondo per la riqualificazione delle zone di insediamento commerciale*, in corso di approvazione nella seduta odierna;
  - 6) Dare atto, altresì, che i soggetti passivi effettuano il versamento della rata di acconto della TASI (e dell'IMU) entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della seconda rata a saldo è eseguito a conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico, di cui art. 1, c. 3 del D.Lgs. 360/98, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta;
-

- 7) Dare atto che a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dei Regolamenti esclusivamente in via telematica nel Portale del federalismo fiscale entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- 8) Trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 9) Dare atto, altresì, che la presente deliberazione è soggetta a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 81, comma 5, dello Statuto.

--==oo0oo==--

Dato atto che la relazione della presente deliberazione è stata esposta al punto 7) dell'ordine del giorno avente ad oggetto "EDIFICI DI CULTO- LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1989 N. 15. DEFINIZIONE QUOTA DEI PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E ADOZIONE PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER L'ANNO 2015" (Verbale n. 51 del 26 marzo 2015);

Uditi gli interventi dei Consiglieri BOETTI VILLANIS-AUDIFREDI, dell'Assessore GARRUTO, MORRA e LAVA; il cui testo che qui si dà come riportato integralmente risulta registrato su supporto informatico ai sensi dell'art. 112 del Regolamento sul funzionamento degli Organi Collegiali del Comune;

Ultimati gli interventi, il Presidente pone ai voti la proposta;

Dalla votazione palese che ne segue si constata il seguente risultato:

Presenti n. 24 (Assente: ZURLO);

Votanti n. 24;

Voti a favore n. 15;

Voti contrari n. 9 (BALBO, BARDELLA, BOETTI VILLANIS-AUDIFREDI, DI FILIPPO, DISABATO, LAVA, MONACCHIA, MONARDO, NEIROTTI)

Pertanto, a maggioranza, la proposta è approvata.

Dal che si è redatto il presente verbale.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Angelo TOMARCHIO**

**IL PRESIDENTE**  
**Franco TENIVELLA**

<b>TASI ANNO 2015</b>		
<b>ALIQUOTE E DETRAZIONI</b>		
<b>Tipologia degli immobili</b>	<b>Aliquota Per mille</b>	<b>Detrazioni</b>
<p><b>Abitazione Principale in categoria catastale da A/2 a A/7 e relative pertinenze</b> (una sola per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7) <b>o unità immobiliare ad essa assimilata.</b></p> <p><b>Per abitazione principale si intende:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente</li> </ul> <p><b>Per unità immobiliari assimilate all'abitazione principale si intende:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</li> <li>• una unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso</li> <li>• casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (a titolo di diritto di abitazione)</li> <li>• l'unità immobiliare posseduta dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a condizione che la stessa non risulti locata.</li> </ul>	<b>3,0</b>	<p><u>Rendita catastale fino a € 520,00</u> <b>Detrazione € 25,00</b></p> <p><u>Rendita catastale compresa tra € 520,01 ed € 800,00</u> <b>Detrazione € 20,00</b></p> <p><u>Rendita catastale superiore ad € 800,01</u> <b>Detrazione € 0</b></p> <p style="text-align: center;"><u>Per tutti</u> <b>€ 25,00 per ciascun figlio di età fino a 26 anni purché residente e dimorante nell'immobile</b></p>
<p><b>Per unità immobiliari assimilate all'abitazione principale si intende altresì:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali</li> <li>• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari</li> <li>• alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, qualora questi possano essere considerati <u>alloggi sociali</u></li> <li>• immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà della Città di Torino, del Consorzio Intercomunale Torinese (C.I.T.) e dell'Agenzia Territoriale per la casa (A.T.C.), o di enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP</li> </ul>	<b>3,0</b>	<p><u>Rendita catastale fino a € 520,00</u> <b>Detrazione € 25,00</b></p> <p><u>Rendita catastale compresa tra € 520,01 e 800,00</u> <b>Detrazione € 20,00</b></p> <p><u>Rendita catastale superiore ad € 800,01</u> <b>Detrazione € 0</b></p>

<b>Unità immobiliare adibita ad abitazione principale, esclusa quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa dal proprietario in comodato d'uso gratuito a parenti di primo grado (genitori e figli) che la utilizzano come abitazione principale e vi risiedono anagraficamente.</b> L'agevolazione può essere applicata ad una ed una sola unità immobiliare. Tale agevolazione opera nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare <u>con ISEE non superiore a 15.000 euro annui, da presentare entro il 16 dicembre di ogni anno</u> (vedi art. 3 c. 2, del regolamento TASI)	<b>3,0</b>	<b>0</b>
<b>Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</b>	<b>2,5</b>	<b>0</b>
<b>Altri fabbricati</b> , cioè tutte le tipologie di immobili diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze, dagli immobili locati con contratto agevolato, nonché diverse dalle fattispecie imponibili per le quali sia stata definita altra specifica aliquota (es. negozi, uffici, ...)	<b>0</b>	
<b>Unità immobiliare concessa in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli Accordi Territoriali</b> di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della Legge 431/1998	<b>0</b>	
<b>Fabbricato ad uso produttivo classificato nella categoria catastale D</b>	<b>0</b>	
<b>Aree fabbricabili</b>	<b>0</b>	
<b>Terreni agricoli</b>	<b>esenti</b>	
<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola</b>	<b>0</b>	